

omissis

La Camera,

considerato che:

il documento, in coerenza con il dettato dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'UE, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;

la Relazione è giunta all'attenzione della Camera con un forte ritardo rispetto al termine di presentazione previsto dal medesimo articolo 13, comma 2, a causa dello scioglimento delle Camere;

la relazione per il 2012 costituisce un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti in quanto non si limita ad una mera ricostruzione delle attività svolte dall'Unione europea nell'anno di riferimento ma indica l'impostazione complessiva della politica europea del Governo e consente di valutarne l'efficacia complessiva;

al tempo stesso, la relazione consuntiva per il 2012 presenta diverse lacune ed incoerenze con l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 che erano già

state denunciate nelle risoluzioni approvate dalle Camere sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011;

le varie sezioni della Relazione in esame risultano predisposte secondo criteri redazionali non sempre omogenei, rendendo il documento di non agevole lettura;

il documento non indica in via sistematica, come espressamente previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione ai numerosi atti di indirizzo approvati dalle Camere in materia europea;

la mancata indicazione del seguito dato agli indirizzi delle Camere impedisce la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo del Governo di assicurare — ai sensi dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 — che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea, dando tempestivamente alle Camere motivazioni appropriate della diversa posizione eventualmente assunta;

il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali nazionali e la legislazione in vigore ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale. Il riconoscimento ad alcuni parlamenti nazionali del potere di approvazione preventiva o di opposizione all'adesione dei rispettivi governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, crea il rischio di un pericoloso disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea;

a tale scopo è necessario che il Governo adempia in modo sistematico i

nuovi obblighi informativi nei confronti del Parlamento previsti dalla legge n. 234 del 2012, soprattutto in relazione all'effettivo andamento dei negoziati a livello europeo, che si svolgono in ampia misura in sedi informali o prive di pubblicità, quali i triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. Gli organi parlamentari competenti dovrebbero a loro volta esaminare con maggiore tempestività e regolarità nel proprio calendario dei lavori i progetti di atti e documenti dell'UE di rispettiva competenza;

alcune sezioni della relazione non riportano la posizione che il Governo ha tenuto nell'esame di alcuni specifici provvedimenti e questioni di particolare rilevanza. Solo in pochi casi viene precisato se ed in quale modo è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella degli europarlamentari italiani, delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della definizione e promozione dell'interesse nazionale;

è necessario rafforzare, in una logica di sistema, il raccordo tra tutti gli attori istituzionali e non istituzionali nella fase di formazione delle politiche europee. A questo scopo è essenziale che il Governo, in particolare attraverso la Rappresentanza permanente presso l'UE, assicuri un raccordo regolare ed efficace con gli europarlamentari italiani. Nella stessa prospettiva anche i competenti organi parlamentari dovrebbero intensificare i contatti con gli europarlamentari italiani, avvalendosi delle audizioni e degli altri strumenti di collegamento previsti dai Regolamenti di ciascuna Camera;

la relazione conferma, per un verso, che la scelta di attribuire le competenze di coordinamento dell'azione del Governo a livello di Unione europea al Ministro degli affari europei ha assicurato una maggiore coerenza nella gestione dei negoziati sulle questioni di maggiore rilevanza o di natura multisettoriale, e ha definitivamente segnato la distinzione tra gli affari europei, che sono dimensione

necessaria di tutte le politiche pubbliche, e gli affari esteri, che attengono invece alle relazioni internazionali;

per altro verso, nonostante alcuni significativi progressi, permangono presso molte amministrazioni difficoltà nella definizione precoce di una posizione negoziale e nella valutazione dell'impatto potenziale delle iniziative regolative europee per l'Italia;

un coordinamento regolare in seno al CIAC, a livello quanto meno amministrativo, su un più ampio numero di dossier di rilevanza significativa potrebbe contribuire assicurare una maggiore coerenza dell'azione delle amministrazioni interessate sui singoli dossier e a raccorderla con l'attività della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea;

la relazione pone in evidenza la forte riduzione delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia dalle 136, pendenti a gennaio 2012, alle 99 a dicembre 2012. Questo significativo risultato è stato parzialmente vanificato dalla mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012, per cui il numero di procedure pendenti alla data del 29 luglio 2013 è risalito a 106;

al fine di assicurare una drastica riduzione delle procedure di infrazione, appare opportuno che gli organi parlamentari competenti si avvalgano, in coerenza con il dettato dell'articolo 15 della legge n. 234, delle informazioni trasmesse dal Governo in merito all'avvio o agli sviluppi delle procedure di infrazione per attivare sistematicamente nei confronti delle amministrazioni responsabili le opportune procedure di indirizzo e controllo,

impegna il Governo

a) a dare un puntuale e sistematico adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere previsti dalla legge n. 234 del 2012, con particolare riferimento alla trasmissione alle Camere delle relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente, di cui al comma 3 del-

l'articolo 4 e all'obbligo di assicurare l'assistenza documentale e informativa della medesima Rappresentanza agli uffici della Camera e del Senato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 di cui alla medesima legge;

b) a riferire regolarmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;

c) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

siano presentate entro il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e siano redatte secondo criteri più omogenei;

diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;

indichino sistematicamente le posizioni che il Governo ha tenuto nell'esame di specifici provvedimenti e questioni;

diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;

d) ad attivare in modo regolare il coordinamento in seno al CIAE dei Ministri e delle amministrazioni interessate su tutti i dossier di rilevanza significativa, in modo da assicurare una maggiore coerenza dell'azione negoziale delle italiane nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

e) ad assicurare, in particolare attraverso la Rappresentanza permanente presso l'UE, un raccordo regolare ed efficace con gli europarlamentari italiani, soprattutto al fine di indicare in una fase precoce del processo decisionale europeo

la posizione negoziale che il Governo intende sostenere in coerenza con gli indirizzi definiti dalle Camere;

f) a rafforzare le strutture incaricate di definire e rappresentare la posizione italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea, con particolare riguardo al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e alla rappresentanza permanente presso l'Unione europea, anche accrescendone, ove necessario e previa opportuna valutazione, le competenze e le risorse umane e finanziarie a disposizione.

6-00024. « Galgano, Michele Bordo, Mosca, Colonnese, Alli, Buttiglione, Pratavia, Gozi, Spessotto, Tancredi, Carinelli, Nesci, Manfredi ».

omissis